

# Appunti sulla riforma dei licenziamenti per motivi economici e sulle sue modifiche recenti

Intervento introduttivo di Pietro Ichino

alle **Conversazioni di San Cerbone** – 8 novembre 2024

# Le ragioni d'essere della riforma 2012-15

Una ristrutturazione ritenuta necessaria per

1. **armonizzare il nostro ordinamento** rispetto al panorama comparatistico UE
2. favorire, con la maggiore fluidità del m.d.l., la **migrazione delle persone verso le imprese più produttive**
3. superare il **dualismo**: ripartizione più equa della flessibilità
4. **ma anche superare due incongruenze sistematiche gravi nella disciplina della materia**



(vere e proprie contraddizioni logiche interne all'ordinamento, delle quali si dirà più avanti: slides 11 e 15)

# Il passaggio dal regime fondato su di una regola generale di *property* a una di *liability*

- Secondo la distinzione fondamentale (Calabresi e Melamed 1972) tra *inalienability*, *property* e *liability* rules...
- ... l'articolo 18 St. lav. (versione originale) configurava sostanzialmente una *property rule*
- Il legislatore del 2012-2015 sceglie di **passare da una *property rule* a una *liability rule*** (salvo che nel caso di violazione di un diritto assoluto del lavoratore) in armonia con gli altri ordinamenti europei...
- ... anche perché questa scelta si sposa perfettamente con la sola nozione di g.m.o. logicamente possibile: **l'imprenditore può licenziare quando la perdita attesa supera una soglia prestabilita** pari all'indennizzo (O. Blanchard e J. Tirole, su incarico del Governo francese 2003, tr. it. *RIDL* 2004)



Guido Calabresi, uno dei padri del *Law & Economics*



O. Blanchard

# G.m.o.: una questione di **contenuto assicurativo** del rapporto di lavoro



J. Tirole

- **O. Blanchard e J. Tirole:** salvi i casi di motivo illegittimo, il licenziamento economico è sempre motivato dall'**attesa di una perdita** derivante dalla prosecuzione rapporto...
- ... in termini contabili, o (più sovente) di **costo-opportunità**
- la limitazione della facoltà di recesso, dunque, consiste essenzialmente nell'**accollare all'impresa** (entro un dato limite) **il rischio di una perdita attesa**
- Qui l'indennizzo non ha una funzione «punitiva» o «dissuasiva»: indica soltanto il **«massimale assicurato»**



# La legittimità della scelta viene confermata




- In linea con la sentenza cost. n. 46/2000, la n. 194/2018 e le n. 7 e 128/2024 confermano la legittimità della transizione, come regola generale, dalla *property* alla *liability rule*...
- ... che però – proprio per la parte in cui attinge alla teoria di Blanchard e Tirole – non è metabolizzata dalla cultura giuslavoristica dominante:
- il rifiuto riguarda soprattutto la pretesa del legislatore di ridurre il ruolo del contenzioso giudiziale in questa materia...
- ... con la predeterminazione automatica del *severance cost* inteso come limite del contenuto assicurativo del rapporto

È un caso straordinario di efficacia della scelta legislativa: il volume del contenzioso, in effetti, si riduce drasticamente (senza aumento dei licenziamenti)

## Le cause di lavoro si sono più che dimezzate in dieci anni

Procedimenti giudiziari definiti in materia di lavoro, per tipo di procedimento



Fonte: Ministero della Giustizia - Dip. organizzazione giudiziaria, personale e servizi - Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa.

## La sentenza n. 194/2018 asseconda, in qualche misura, l'insofferenza diffusa

- Secondo la Corte, il legislatore non è libero, in questa materia, di scegliere il tipo di *liability rule* applicabile
- in particolare, **non gli è consentito determinare univocamente l'entità dell'indennizzo** in relazione all'anzianità del lavoratore: l'indennizzo deve essere «dissuasivo» e comunque idoneo a **coprire il danno patito in concreto** dalla persona interessata
- (però i criteri cui fa riferimento la sentenza riguardano le **dimensioni dell'azienda** e il suo **giro d'affari**, che hanno ben poco a che fare con il pregiudizio concretamente patito dalla persona)

# L'equivoco è sulla nozione di g.m.o.

- Se (secondo la logica della riforma) il g.m.o. consiste nella **previsione di una perdita** superiore a una determinata soglia...
- ... logica vuole che l'**indennizzo** sia **pari alla soglia** stessa:
- più alto è il contenuto assicurativo che il legislatore assegna al rapporto, più alto è l'indennizzo (qui non c'è spazio per il danno in concreto)
- Ora, la sentenza n. 194/2018 fa evidentemente riferimento a una **nozione diversa di g.m.o.**, anche se non la esplicita...
- ... ma si può supporre sia la stessa cui fa riferimento la n. 128/2024 **che vedremo essere incompatibile col sistema**



# Sul collegamento indennizzo/anzianità: il giudizio esattamente inverso della Corte francese

Sentenza 5 agosto 2015 del *Conseil constitutionnel*:

- «è **legittima la norma che correla l'indennizzo all'anzianità** del lavoratore licenziato»
- «è **illegittima la norma che differenzia l'indennizzo in relazione alle dimensioni dell'impresa**, perché determina una disparità irragionevole tra situazioni nelle quali l'interesse del lavoratore è, in linea generale, identico»



Il Conseil constitutionnel francese

**Come è possibile che ciò che è ragionevole in Francia  
e in molti altri Paesi UE sia irragionevole in Italia, e viceversa?**

# La sentenza n. 128/2024

- conferma (in linea con la n. 194/2018 e la n. 7/2024) la legittimità dell'impianto complessivo della riforma (passaggio da *property rule* a *liability rule*)
- ma la corregge per un aspetto apparentemente marginale: la disciplina del caso in cui sia provata l'**insussistenza radicale del motivo oggettivo**
- La decisione è fondata su **una nozione** (qui esplicitata) **di g.m.o. che contrasta con la stessa giurisprudenza costituzionale**

# La nozione di g.m.o. esplicitata dalla sentenza n. 128/2024

La Corte afferma che **il g.m.o. si identifica con la «scelta gestionale» dell'imprenditore**

Questo non è sostenibile sul piano sistematico perché così si azzererebbe il contenuto protettivo della norma ponendola in contrasto con quanto la stessa Corte afferma in materia

# È la nozione tradizionale di g.m.o., che azzera il contenuto protettivo della norma



- Il primo a proporre questa nozione di g.m.o. è **Giuseppe Pera** alle Giornate di Studio di Firenze del 1968:
  - «il g.m.o. non può che consistere nella **scelta gestionale stessa** dell'imprenditore»...
  - ... ma lui stesso avverte che, se così è, il **contenuto restrittivo** della l. n. 604/66 è **pressoché nullo**
- Sulla stessa linea **Luca Nogler**, Giornate di Studio di Venezia del 2007: la sola restrizione deducibile dalla norma è il **divieto del licenziamento dettato da mero capriccio**



Ma allora come è potuto accadere  
che su questa nozione di g.m.o.  
si sia costruita una **giurisprudenza fortemente restrittiva  
e intrusiva** rispetto alle scelte aziendali?



- L'intrusione avviene mediante la **distinzione** tra la nozione di **«sostituzione»** (illegittima)...
- ... e quella di **«soppressione del posto»**



- Il problema è che **nella vita di un'azienda non è possibile distinguere tra i due casi** come si fa in una partita di calcio
- E comunque in questo modo il giudice **non accerta un fatto ma sovrappone la propria valutazione** a quella dell'imprenditore



# Quasi tutti i licenziamenti possono essere intesi come «soppressione» o «sostituzione»

- 1° esempio: viene licenziata la **centralinista monoglotta** per assumerne una **poliglotta**
  - il giudice decide se è «soppressione» o «sostituzione» sulla base del numero delle chiamate dall'estero attese
- 2° esempio: viene licenziato il **fattorino ciclista** per assumerne **uno con patente** di guida
  - il giudice decide se è «soppressione» o «sostituzione» sulla base della variazione del raggio dell'area delle consegne



**In entrambi i casi, elemento decisivo è in realtà la differenza di produttività, cioè l'entità del **costo opportunità****

# La giustificatezza del licenziamento dipende in realtà dall'entità della perdita attesa che l'imprenditore ha inteso evitare

- In ultima analisi **il g.m.o. non consiste nella scelta** aziendale...
- ... **ma in un legittimo interesse** del d.d.l.: evitare la **perdita attesa**
- Il motivo è giustificato se la perdita attesa è **superiore a una certa soglia**: la soglia della **«copertura assicurativa»** posta a carico dell'impresa
- Se nonché l'entità della perdita attesa è oggetto di **una valutazione de futuro...**  
... che, per sua natura, non è suscettibile di prova



# L'errore che vedo nella motivazione della sentenza n. 128/2024

- La Corte sposa in linea teorica l'idea che **il g.m.o. consiste nella «scelta aziendale»...**



- ... ma poi attribuisce al giudice la valutazione se si tratti di **«soppressione»** o **«sostituzione»** sulla base di una valutazione della perdita attesa (*de futuro*)

- questo implica la **sovrapposizione** della valutazione del giudice a quella dell'imprenditore **circa la spiegazione** o **l'interpretazione della scelta**
- La sovrapposizione riguarda **il vero motivo del recesso**, che (se il motivo non è illecito) sappiamo essere l'interesse a evitare **un «costo-opportunità»**

Se dunque il g.m.o. è individuato, in realtà, non nella «scelta», ma nella perdita attesa...

- il g.m.o., a differenza del g.m.s., **non è un fatto, ma una previsione**
- esso pertanto, a ben vedere, **non è suscettibile di prova in giudizio**
- dunque non ha senso parlare di «**dimostrata inesistenza**» del g.m.o. (salvo il caso di accertamento del motivo illecito)
- Si giustifica allora pienamente la differenza della sanzione comminata per il caso di «**dimostrata inesistenza**» del g.m.s. (che ha un **impatto grave sull'onorabilità della persona**)



# Ma anche nella giurisprudenza costituzionale gli errori si correggono

Nel 1986 **la Corte commise un errore grave** in tema di monopolio statale del collocamento e di avviamento su richiesta numerica (sent. n.248)...

... che tuttavia non ci condannò a conservare quei ferri vecchi: nel giro di dieci anni **la riforma fu fatta e nessuno dubitò della sua costituzionalità**

Lo stesso accadrà per il **g.m.o.**: **la sua identificazione con «la scelta aziendale»** non sta in piedi, dovrà essere necessariamente corretta

e a quel punto anche in Italia sarà possibile una riforma della materia basata sul concetto di **g.m.o come p. a. superiore a una certa soglia, coincidente con l'indennizzo previsto**



A photograph of a courtyard with a building featuring arches and a clock tower in the background. The building has a white facade with dark shutters and a series of arches on the ground floor. A clock tower is visible in the background on the left. The courtyard is paved with stone and has a small tree in the center.

Grazie  
per la vostra attenzione

Queste slides si possono  
scaricare dal sito  
[www.pietroichino.it](http://www.pietroichino.it)